

PREFAZIONE

Disegno di legge di una modifica per l'incremento dei biocarburanti

A. Problema e obiettivi

Quale contributo per raggiungere gli obiettivi politici per l'energia e il clima, il Governo Federale dovrà orientarsi, a partire dall'anno 2015 ad un aumento nell'uso dei biocarburanti, per accrescere la riduzione dell'emissione dei gas serra. Perciò dovranno, nell'ambito dei requisiti per una quota minima di biocarburanti, essere presi in considerazione nella totalità dei combustibili usati nei trasporti, i biocarburanti per la diminuzione dei gas serra, da cui la produzione e l'uso degli stessi.

Per le seguenti ragioni, è sempre crescente l'uso dei biocarburanti, tuttavia sin qui prodotti più lentamente di quanto finora programmato.

- Primo, quando i criteri di sostenibilità sono efficaci, è garantito che la biomassa prodotta, impiegata per i biocarburanti, sia sostenibile
- Per evitare la concorrenza con l'uso di prodotti alimentari e vegetali, verrà guadagnato tempo attraverso lo spostamento di un innalzamento di quote, per ottenere biomassa da altre fonti.
- Per un periodo di tempo transitorio, non è possibile l'aggiunta di 10% di volume di etanolo ai combustibili a ottani, a causa dell'inaffidabilità dei motori dei vecchi veicoli.
- I biocarburanti della seconda generazione hanno chiaramente un miglior bilancio climatico dei biocarburanti della prima generazione, ma non sono ancora disponibili in quantità rilevanti.

Inoltre è necessaria una modifica della legge federale sull'inquinamento (legge federale della protezione dalle emissioni), della legge tributaria sull'Energia e della legge sulle Energie rinnovabili e il Riscaldamento, che costituiscono la ragione per autorizzare l'emanazione di un decreto legge, con cui, per il riconoscimento dei biocarburanti, potrà essere

incentivato il rispetto di criteri stabiliti di sostenibilità, e con ciò far diventare praticabile la trasformazione.

B. Soluzione

Modifica della legge federale sull'inquinamento, legge tributaria sull'energia e leggi sulle Energie rinnovabili e il Riscaldamento.

C. Alternative

Nessuna.

D. Effetti finanziari sulla spesa pubblica

Effetti sul bilancio degli enti senza dispendio di esecuzione.

Per il bilancio degli enti regionali si verificano i seguenti effetti dipendenti dai quantitativi B100 messi in circolazione negli anni di bilancio dal 2009 sino al 2012 che si sviluppano come segue:

Enti regionali	Entrate fiscali maggiori / minori in milioni di Euro nell'anno di cassa			
	2009	2010	2011	2012
Stato federale	- 193	-62	-22	0
Lander	-	-	-	-
Comuni	-	-	-	-
Totale	- 193	- 62	- 22	0

La modifica della legge non comporta aumenti di dispendio di esecuzione.

E. Costi ulteriori

L'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra, in base ad un aumento delle quote di biocarburanti nella vendita globale dei

carburanti, comporta a confronto con le disposizioni delle leggi vigenti a partire dal 2015, costi maggiori per l'economia, perché i costi di fabbricazione e con quelli anche i prezzi di mercato per i biocarburanti, sono più elevati per il combustibile fossile. Questo potrebbe anche comportare un leggero rialzo nei prezzi dei carburanti. Un effettivo sviluppo dei prezzi dipenderà dal rapporto dei prezzi tra fossile e biologico negli anni fra il 2015 e il 2020.

L'entità dell'aumento dei prezzi dipende dal calcolo totale delle imprese obbligate al rispetto delle quote, che verrà calcolato in base ai conteggi interni delle imprese stesse, e non può essere quantificato in anticipo. Gli sviluppi sul livello generale dei prezzi, e particolarmente sul livello dei prezzi per i consumatori, verranno stimati per difetto. L'abbassamento delle quote negli anni dal 2009 sino al 2014 in confronto con le leggi vigenti, consentirà in linea di massima uno sgravio per l'economia, e conseguentemente anche per il consumatore, anche qui a causa dei calcoli interni alle imprese il livello di sgravio non può essere espresso.

F. Costi burocratici

L'introduzione di un nuovo obbligo di informazione per la redazione di un rapporto in base al § 50, comma 6a, Frase 1, Energia StG (legge tributaria sull'energia) di dati necessari, e una sua presentazione, su richiesta dell'Ufficio Centrale delle Dogane, comporta una stima di costi per l'economia dell'importo di 3.909,00 euro. L'introduzione di un nuovo obbligo di informazione per una comunicazione sulle capacità di produzione e le quantità prodotte di biocarburante e biocombustibile, nel § 50, comma 60, Frase 2, Energia StG, comporta una stima di costi per l'economia dell'importo di 3.909,00 euro.

Inoltre il tipo e il contenuto di tali obblighi di informazione – da emettere in modo integrativo – potrebbero cambiare grazie al decreto legge, perché questo comporta il calcolo di ossido di carbonio nei biocarburanti. Dettagli in merito alle spese burocratiche che potrebbero eventualmente verificarsi, vengono forniti nel quadro giurisdizionale parallelo all'emanazione del decreto legge.

Nessun nuovo obbligo di informazione sarà introdotto per i cittadini e l'amministrazione, e nessun obbligo di informazione già esistente verrà

semplificato o abolito. I dettagli risultano dalla esposizione generale delle motivazioni.

Disegno di legge

Legge sulla modifica dell'incremento dei bio-carburanti¹⁾ ²⁾

Da ...

Il Parlamento ha deliberato la seguente legge:

Articolo 1

Modifica delle leggi federali sull'inquinamento (Protezione dalle emissioni di gas serra)

L'organismo federale delle leggi anti-inquinamento, nella versione della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2002 (BGBl.IS.3830 – Gazzetta Ufficiale I. pag. 3830) ultimamente modificato attraverso l'articolo 1 della Legge del 23 Ottobre 2007 (BGBl S.2470), cambierà come segue:

1. L'indice cambierà come segue:

a) L'informazione al § 37a sarà come segue:

“§ 37a. Quota minima di biocarburante nella globalità dei carburanti in circolazione per i trasporti; riduzione dei gas serra

b) Dopo l'indicazione del §37 verrà inserita la seguente indicazione:

¹ Questo decreto serve alla trasformazione della direttiva 2003/30/EG del Parlamento e del Consiglio europei dell'8/maggio/2003 sull'incremento dell'uso dei biocarburanti o altri carburanti rinnovabili nel settore dei trasporti (ABl.EU Nr. L123 S.42)

² Sono da rispettare gli obblighi della direttiva 98/34/EG del Parlamento e del Consiglio europei del 22 giugno 1998 sulle direttive di informazione sul territorio e delle norme e disposizioni tecniche e disposizioni per il servizio delle società di informazione (ABl.EG Nr. L204 S.37) che ultimamente, in virtù della direttiva del Consiglio di Stato, sono state modificate.

**“§37e. Spese e oneri
Potere Regolamentare**

§ 37f. Obblighi del Governo Federale”

c) L’indicazione “L’appendice (per il §3, comma 6) criteri per definire lo stato della tecnica” alla fine sarà sostituita con l’indicazione seguente:

“Allegato 1 (§ 3 comma 6)

Criteria per definire lo stato della tecnica

Allegato 2 (§37b, Frase 7)

Requisiti per i conteggi del biometano”.

2. Nel §3, comma 6, Frase 2, le parole “in appendice” verranno sostituite con le parole “in allegato”.
3. §37a cambierà come segue:
 - a) Il titolo sarà come segue:

“§37a

Percentuale di biocarburanti nella globalità di quantitativi dei combustibili che verranno messi in circolazione

Riduzione dei gas serra

- b) Il comma 1 verrà modificato come segue:

aa) La Frase 1 sarà come segue:

“Chi professionalmente o nell’ambito delle imprese economiche sarà suscettibile, secondo il §2, comma 1, nr. 1 e 4 della Legge tributaria sull’energia, alle imposte sui combustibili ottani – o diesel – dovrà assicurare che la totalità dei quantitativi di carburante messa in circolazione

nel corso di un anno solare, contenga in conformità con il comma 3 e 3a una quota minima di biocarburanti.

bb) Nella Frase 2 l'indicazione "§ 14 comma da 1 a 3" verrà cancellata

cc) Dopo la frase 8 verranno inserite le seguenti frasi:
"Non si tratta di messa in circolazione, ai sensi delle frasi 1 e 2, poichè l'ente di approvvigionamento del greggio cede carburante della propria produzione, e per tale cessione dal proprio luogo di produzione, non vi è nessuna riconsegna, o acquista prodotti petroliferi che non ricadono sotto la norma delle frasi da 1 a 9, vale anche per la seguente cessione di carburanti".

c) Comma 2, frasi 3 e 4 verranno annullate.

d) Comma 3 cambierà come segue:

aa) Nella Frase 1, dopo la parola "avere" verranno inserite le parole "fino al 31 dicembre 2014"

bb) Nella Frase 2, l'indicazione "2008", il comma ai sensi della parola "e", come l'indicazione "2,8 per cento", e le parole "per l'anno 2009 e con almeno 3,6 per cento a partire dall'anno 2010", verranno sostituiti con le parole: di volta in volta per gli anni dal 2009 sino al 2014.

cc) La Frase 3 sarà come segue: "fermo restando le frasi 1 e 2, l'ammontare della quota minima di biocarburante nella globalità dei combustibili a ottani – e diesel – che sono obbligatori per il trasporto, sarà portato nell'anno 2009 al 5,25 per cento, e negli anni 2010 sino al 2014 di volta in volta al 6,25%.

dd) Nella Frase 6, dopo le parole "sgravio fiscale per" verrà inserita l'indicazione: "§ 46, comma 1, Frase nr. 1, o"

e) dopo il comma 3 verrà inserito il comma 3a:

“(3a) I soggetti obbligati dovranno, ai sensi del comma 3, frasi 1 e 2, sostituire a partire dall’anno 2015 quote minime di combustibili ad ottani – e diesel – con biocarburanti messi in circolazione ai fini di una riduzione dei gas-serra nella globalità dei carburanti a ottani – e diesel; e tali quote verranno abbassate come segue:

1. a partire dall’anno 2015 intorno al 3%
2. a partire dall’anno 2017 intorno al 4,5%
3. a partire dall’anno 2020 intorno al 7%.

Il valore di riferimento, grazie a cui seguirà la riduzione di gas serra, nella totalità dei combustibili a ottani – e diesel -, si calcola che gli equivalenti di CO₂ per kilogrammo per Gigajoule saranno sostituiti da biocarburante. Inoltre verrà posta per il carburante diesel da sostituire con biocarburanti l’equivalente percentuale di CO₂, così come per i carburanti diesel e per i carburanti ad ottani, sostituiti da biocarburanti con equivalente percentuale di CO₂. Il comma 3, Frase 6, avrà una validità adeguata. Dai calcoli per cui si otterrà, attraverso i biocarburanti, una riduzione dei gas serra, verranno presi in considerazione le produzioni di carburante che consentiranno tale riduzione.

f) Il comma 4 cambierà come segue:

aa) La Frase 1 sarà come segue:

“La quota minima di biocarburanti verrà assicurata secondo il comma 3 e 3a grazie all’aggiunta ai combustibili a ottani – e diesel – di biocarburante puro da mettere in circolazione, o nel caso del comma 3, frasi 2 e 3, così come nel caso del comma 3a miscelando biometano a metano combustibile, in quanto il biometano soddisfa i requisiti: 1 e 2.

1. La norma sulle condizioni e le caratteristiche delle qualità dei carburanti del 24 giugno 2004 (BGB1. I S. 1342) sarà calcolata la versione di volta in volta valida così come:

2. allegato 2.

bb) Nella Frase 2, dopo l'indicazione "Comma 3" verrà inserita l'indicazione "e 3a"

cc) Nella Frase 4 le parole "ai sensi del comma 3" verranno sostituite dalle parole "ai sensi dei comma 3 e 3a" e l'indicazione "§ 50 comma da 1 a 5", dall'indicazione "§ 50 comma 1, Frase 1, nr. 1, 2 e 4".

4. § 37 cambierà come segue:

a) Nella Frase 1 l'indicazione "frasi da 2 a 7" verrà sostituita con l'indicazione "Frase da 2 a 8"

b) La Frase 4 sarà come segue:

"Il bioetanolo è quindi considerato biocarburante solamente se corrisponde all'Alcool-Etilico con posizione 2207 10 00 nella nomenclatura combinata ai sensi del § 1, comma 4 della Legge Tributaria sull'energia, e se le sue qualità corrispondono almeno ai requisiti delle norme DIN EN 15376, Marzo 2008".

c) Dopo la Frase 6 verrà inserita la seguente frase:

"Il biometano è considerato biocarburante solamente se corrisponde ai requisiti:

1. Il decreto sulla natura e le caratteristiche delle qualità del carburante così come:

2. allegato 2

d) Nell'attuale Frase 7 l'indicazione "frasi da 1 a 6" verrà sostituita dall'indicazione "Frase da 1 a 7"

e) Nell'attuale Frase 8 le parole "e biogas" verranno cancellate e dopo l'indicazione "§ 37a comma 3" verrà inserita l'indicazione "e 3a".

f) Nell'attuale Frase 8 verranno inserite le seguenti frasi:

“I prodotti energetici ai sensi della frase 1, che integralmente o parzialmente verranno prodotti sulla base di olio di palma o soia, verranno calcolati solo quando saranno stati adempiuti gli obblighi del § 37a, comma 1, frasi 1 e 2, in connessione col § 37a, comma 3 e 3a, come da § 37d, comma 2, nr. 3 i suddetti requisiti saranno regolati da una norma in vigore che compri che la produzione e l'uso dell'olio di palma e soia soddisfino i requisiti. I biocarburanti che già prima sono stati oggetto di un'altra promozione statale diretta, sia in patria che all'estero e per i quali è stato concesso uno sgravio fiscale ai sensi del § 46, comma 1, frase 1, nr. 1 o § 47 comma 1, nr. 1 o nr. 2 della legge tributaria sull'energia, non verranno contabilizzati sulla base dell'adempimento degli obblighi ai sensi del § 37a, comma 1, frase 1 e 2, in connessione col § 37a comma 3 e 3a . Il Ministero delle Finanze pubblica nella Gazzetta Ufficiale del Governo Federale le effettive promozioni statali ai sensi della frase 11 che comportano un'esclusione dai conteggi sull'adempimento delle quote. Le frasi 10 e 11 non sono valide per quei quantitativi da ora in poi chiamati prodotti energetici provenienti da contratti di copertura, conclusi dai produttori di biodiesel, così come dai soggetti obbligati, prima del 25 settembre 2008 e che inoltre comportano carichi finanziari per le imprese.

g) Nell'attuale frase 9 dopo l'indicazione “§ 37a comma 3”, verrà inserita l'indicazione 3a.

5. § 37 cambierà come segue:

a) Comma 2 cambierà come segue:

aa) Nella Frase 1 l'indicazione “§ 37a comma 3 verrà sostituito dall'indicazione “§ 37a comma 3 e 3a”

bb) Dopo la Frase 4 verrà inserita la seguente Frase:

“Nel caso del §37a, comma 3a, l'imposta prevista dalla Frase 2 verrà calcolata sulla supposizione che la diminuzione delle emissioni di gas-serra per unità di energia sia stata tanto elevata quanto la media delle diminuzione di gas-serra per unità di energia di tutti i biocarburanti messi in circolazione in Germania negli anni precedenti, e sempre nel rispetto degli obblighi ai sensi del § 37a comma 1 frase 1 e 2 relativi anche al § 37a comma 3a partire dall'anno 2016.

b) comma 3 verrà modificato come segue:

aa) nella frase dopo la parola “biocarburanti” verranno inserite le parole “così come a partire dall'anno 2015 anche la riduzione dei gas serra”.

bb) nella frase 2 l'indicazione §37a comma 3, verrà sostituita con l'indicazione § 37a comma 3 e 3a .

cc) nella frase 3 l'indicazione “frase 2 frase 3” verrà sostituita dall'indicazione “frase 2, 3 o 5”

dd) nella frase 5 l'indicazione “frase 5” verrà sostituita con l'indicazione “frase 6”

6. § 37d cambierà come segue

a) comma 2 cambierà come segue:

aa) il numero 1 sarà come segue:

n. 1 in considerazione degli sviluppi tecnici

a) anche in deroga al § 37b frasi da 1 a 7 si definiscono prodotti quali biocarburanti e

b) in deroga al § 37b frase da 1 a 7 si stabilisce che determinati prodotti non sono o non sono più considerati a pieno titolo biocarburanti e

c) la contabilizzazione di oli biogenetici ai sensi del § 37b frase 9, relativa all'adempimento di obblighi in deroga a questa

norma, nella misura in cui le materie prime agricole siano prodotte in modo sostenibile da oli biogenici

d) la contabilizzazione del biometano ai sensi del §37b frase 7 relativa all'adempimento degli obblighi sopra indicati

bb) nel n. 2 l'indicazione "§37b frase da 1 a 7" verrà sostituita con l'indicazione "§ 37 frase da 1 a 8"

cc) il n. 3 sarà come segue:

3. Prescrivere che i biocarburanti vengano contabilizzati solamente dopo l'adempimento degli obblighi ai sensi del §37a comma 1 frasi 1 e 2 relativi al §37a comma 3 e 3°, se durante la produzione di biomassa fossero introdotti e dimostrati determinati requisiti ecologici e sociali per una produzione sostenibile di biomassa da soddisfare la protezione di un habitat naturale (ambiente) e così il biocarburante determinerà una sicura riduzione di gas serra.

dd) nel n. 5 l'indicazione "frase 2 o frase 3" verrà sostituita dall'indicazione "frase 2,3 o frase 5"

b) Nel comma 3 il punto conclusivo numero 2 verrà sostituito con una virgola e il seguente numero 3 verrà inserito al suo posto

"3. Stabilire che lo sviluppo generato dagli obblighi ai sensi del §37a comma 1 frasi 1 e 2 relativi al §37a comma 3 e 3° sia vincolato alla messa in circolazione di un determinato quantitativo minimo di carburante"

7) Dopo il § 37d verranno inseriti i seguenti §§37e - 37f

§ 37e
Spese e oneri
Potere regolamentare

(1) Gli atti d'ufficio che si fondano sul decreto legge ai sensi del § 37d comma 2 n. 3 e 4 e che sono in connessione con il riconoscimento dei sistemi o con il riconoscimento e la sorveglianza da parte di un Ente di controllo indipendente, verranno accertati nelle spese e negli oneri che derivano dalla copertura delle spese amministrative.

(2) Il Ministero Federale delle Finanze verrà autorizzato in accordo con il Ministero Federale dell'Ambiente, protezione della natura e Sicurezza Nucleare e il Ministero Federale dell'Alimentazione, Agricoltura e della Tutela dei Consumatori, tramite il Decreto Legge senza bisogno di consenso da parte del Consiglio di Stato dovrà accertare dati di fatto soggetti ad imposte e prevedere in questo contesto aliquote fisse, anche in forma di "tariffe a tempo" (*= per tariffe a tempo si intende il calcolo del tempo necessario per giudicare il costo di un'operazione*) o "tariffe quadro". Nel Decreto Legge è possibile che vengono regolati rimborsi di spese anche in deroga alla legge sulla spese amministrative.

§ 37
Obblighi del Governo Federale

(1) Il Governo Federale riferisce al Parlamento Tedesco entro il 31 dicembre 2011, tenendo conto degli aspetti della sostenibilità sullo sviluppo della riduzione dei gas-serra, dei biocarburanti, e sul potenziale della biomassa; il Governo Federale raccomanda, per quanto necessario, un adeguamento delle quote elencate nel § 37a comma 3a frase 1. Il Governo Federale esaminerà fino al 31 dicembre 2011 le regolamentazioni sulla base del § 37a comma 4 e se ci siano da prendere ulteriori provvedimenti per i quantitativi di biometano disponibili sino ad oggi nel mercato dei carburanti.

(2) Il Governo Federale presenterà al Parlamento Tedesco, così come al Consiglio di Stato regolarmente ogni quattro anni, e per la prima volta il 1° luglio 2012, un rapporto sulla trasposizione e sull'effetto di un Decreto Legge rispetto ai requisiti indicati nel § 37d comma 2, n. 3,

affinché l'incremento dei biocarburanti non rechi effetti ecologici e sociali troppo negativi.

8. Il titolo dell'appendice sarà come segue:

“Allegato 1 (§ 3 comma 6)

“Criteri di classificazione dello stato della tecnica”

9. Il seguente allegato 2 verrà inserito:

**“Allegato 2
§ 37b Frase 7**

Requisiti dei conteggi del Biometano

Per il conteggio del biometano devono essere soddisfatti i seguenti requisiti dimostrabili:

1. Il biometano sarà prodotto in un impianto a tenuta ermetica con densità di gas di fermentazione, prodotto con l'utilizzo di gas residui, oppure si dovrà esibire una perizia sulle massime emissioni di metano nell'atmosfera, con un trattamento dello 0,01 per cento. Nel caso di guasti e sovrapproduzione si userà un impianto supplementare di consumo di gas.
2. Il trattamento del biogas da metano naturale di qualità, soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) massimale di emissioni di metano nell'atmosfera con un trattamento dello 0,5 per cento
 - b) un massimale di consumo di energia elettrica con il trattamento dello 0,5 per cento kilowattora per metro cubo di petrolio grezzo
 - c) predisposizione del processo di riscaldamento per il trattamento e la produzione del biometano da energie rinnovabili, gas delle miniere (Grisou) o dall'impianto per trattamento del gas d'alimentazione senza l'impiego di supplementari energie fossili.

Articolo 2

Modificazioni delle leggi tributarie sull'energia

La legge tributaria sull'energia del 15 luglio 2006 (BGB1. I S. 1534; 2008 I S. 660, 1007) cambiata ai sensi dell'art. 1 della legge del 18 Dicembre 2006 (BGB1. I S. 3180) cambierà ulteriormente come segue:

1. Nell'indice dopo l'indicazione al § 66 verrà inserita l'indicazione "§ 66a spese e oneri".
2. § 50 cambierà come segue:
 - aa) Frase 1 nr. 4 sarà come segue:

"4 Per i prodotti energetici imponibili, in base alle aliquote fiscali del § 2 comma 2 che riguardano biogas trattato attraverso la fermentazione o sintetico, prodotto da biomassa e da gas metano di qualità (biometano), è presupposto che tale biometano corrisponda ai requisiti:

- a) che corrisponda ai requisiti del decreto, sulla natura e le caratteristiche delle qualità del carburante, del 24 Giugno 2004 (BG B1. 15.2342) nella versione di volta in volta valida, così come:
- b) che corrisponda ai requisiti dell'allegato 2 della Legge Federale antinquinamento: per il biometano proveniente da impianti messi in servizio prima del ...[inserire: data del giorno della pronuncia di questa legge]. I requisiti che risultano dall'allegato 2 della Legge federale sull'inquinamento a protezione delle immissioni saranno rispettati solo a partire dal 1° gennaio 2011.

- bb) La Frase 4 sarà come segue:

"Nel caso delle Frasi 1, nr. 1, 2 e 4 verrà concesso uno sgravio fiscale soltanto se i prodotti energetici non servano a soddisfare gli obblighi ai sensi del § 37a comma 1, Frase 1 e 2, in

connessione al § 37a comma 3 e 3a di questa legge federale sulla protezione dalle immissioni.”

- cc) Dopo la Frase 4 verranno inserite le seguenti frasi:
“Uno sgravio fiscale nel caso della Frase 1 nr. 1, 3 e 5, è previsto per i biocarburanti a base di olio di palma o soia, che ai sensi del § 66 comma 1 nr. 11a lettera a) abbiano i requisiti indicati da un decreto legge entrato in vigore, e che si possa quindi provare che l'olio di palma o soia usati per la produzione soddisfino i requisiti. Uno sgravio fiscale non verrà accordato, laddove il biocarburante precedentemente preparato abbia già beneficiato di una concreta promozione statale o in patria o all'estero. Il Ministero Federale delle Finanze pubblica sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi della Frase 6 la avvenuta promozione statale che preclude la fruizione del suddetto sgravio. Le Frasi 5 e 6 invalidano quelle quantità di prodotti energetici ivi indicati, provenienti da contratti di fornitura di biocarburanti conclusi prima del 25 settembre 2008 e questo comporta ulteriori carichi finanziari per le imprese.
- b) Comma 3 sarà modificato come segue:
- aa) Frase 3 nr. 1 sarà come segue:
- | | |
|--|-------------|
| per 1000 l acido grasso di metilestere
fino al 31 dicembre 2007 | 399,40 euro |
| dal 1° gennaio 2008
al 31 dicembre 2008 | 366,40 euro |
| dal 1° gennaio 2009
al 31 dicembre 2009 | 303,40 euro |
| dal 1° gennaio 2010
al 31 dicembre 2010 | 240,40 euro |
| dal 1° gennaio 2011
al 31 dicembre 2011 | 177,40 euro |
| dal 1° gennaio 2012 | |

al 31 dicembre 2012	51,40 euro
a partire dal 1° gennaio 2013	21,40 euro

bb) La seguente Frase seguirà la Frase 3:

“Per biocarburanti altri da quelli indicati nella Frase 2, che saranno imponibili da aliquote fiscali ai sensi del § 3, comma 1, nr. 4, valgono le corrispondenti Frasi 1 e 3 nr. 1.

c) Comma 4, la Frase 4 sarà come segue:

“Il bioetanolo è valido come biocarburante, solamente se viene trattato come alcol etilico nella posizione 2207 10 00 della nomenclatura combinata ai sensi del § 1, comma 4, e se le sue qualità caratteristiche corrispondono almeno ai requisiti delle norme DIN EN 15376, emesse nel marzo 2008.”

d) Comma 5 Nr. 3 sarà come segue:

“3 I prodotti energetici, che contengono una parte di bioetanolo di almeno il 70 per cento di volume, per quanto riguarda le parti di bioetanolo”

e) Dopo il comma 6, verrà inserito il seguente comma 6a.

“(6a) Le aziende manifatturiere che producono biocarburante o biocombustibile, sono obbligate per il rapporto ai sensi del comma 6, Frase 1, a tener pronti i dati necessari per una verifica doganale, e presentarli su richiesta dell’Ufficio Centrale delle Dogane. Nel caso disponessero di una capacità annua di produzione di almeno 1000 tonnellate o più, sono ulteriormente obbligate ai sensi del § 37d comma 1 della Legge federale sulla protezione dalle immissioni (antiquinamento) entro il 31 marzo di ogni anno e comunicare all’ufficio competente la loro capacità di produzione e i quantitativi di biocarburante e biocombustibile prodotti l’anno precedente. L’Ufficio Centrale delle Dogane è autorizzato

a questo scopo, a esigere la presentazione di mezzi di prova e ogni tipo di verifica dei libri contabili delle imprese o qualsiasi altra cosa ritenessero utile per portare a termine il controllo. I §§ 193 sino a 203 valgono come ordine tassativo.

3. § 57 nr. 2 lettera a), sarà come segue:

“a) ai sensi del § 50 comma 3, frase 3 nr. 1

fino al 31 dicembre 2007	90,00 euro
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008	150,00 euro
dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009	182,92 euro
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010	245,02 euro
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011	304,08 euro
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	422,21 euro
a partire dal 1° gennaio 2013	450,33 euro

4. § 66 comma 1, nr. 11° lettera a) sarà come segue:

“a) Si prescrive che per i biocarburanti ai sensi del § 50 potrà essere preso in considerazione uno sgravio, solamente se durante la produzione della biomassa, determinati requisiti ecologici e sociali siano dimostrabili e possano essere adempiuti ai fini di una produzione di biomassa sostenibile così come la protezione dell'habitat naturale (ambiente) e se il biocarburante presenti una precisa riduzione di gas serra.

5. Dopo il § 66 verrà inserito il seguente § 66a:

§ 66a

Spese ed oneri Potere regolamentare (legislativo)

- (1) Per gli atti d'ufficio che per decreto legge, sulla base del § 66 comma 1 nr 11, lettera a), si fondano sul riconoscimento dei sistemi e ad esso correlati, o sul riconoscimento e la sorveglianza da parte di un Ente di controllo indipendente, verranno calcolati spese ed oneri a copertura delle spese amministrative.
- (2) Il Ministero Federale delle Finanze, di comune accordo con il Ministero Federale dell'Ambiente, Protezione della Natura e Sicurezza Nucleare e il Ministero Federale per l'Alimentazione, Agricoltura e Tutela dei Consumatori, sarà autorizzato, senza bisogno del consenso del Consiglio di Stato, ad operare dei provvedimenti, soggetti a ritenuta e determinare le tariffe e prevedere aliquote fisse, anche sotto forma di tariffe a tempo, o tariffe quadro. Nel Decreto Legge potrà essere regolato il rimborso spese, anche in deroga alla legge sulle spese amministrative.

Articolo 3

Modifiche della legge sulle Energie rinnovabili e il Riscaldamento

Nel numero II.2 lettera b), Frase 1 dell'allegato alla legge sulle Energie rinnovabili e il Riscaldamento del 7 agosto 2008 (BGB1. IS. 1658), l'indicazione "23 ottobre 2007 (BGB1. 1S. 2470) verrà sostituita con indicazione "[sostituire: data e luogo di emissione di questa legge]" così come la parola "prodotto" sarà sostituita con la parola "produzione" e dopo la parola "Requisiti" verranno inserite le parole "ecologici e sociali".

Articolo 4

Entrata in vigore

- (1) Questa legge entra in vigore con riserva dei commi 2 e 3 il giorno successivo alla sua pronuncia.
- (2) L'articolo 2 nr. 2 lettera a), doppia lettera cc), lettera b), doppia lettera aa e l'articolo 2 nr. 3 entrano in vigore il giorno in cui la Commissione della Comunità Europea darà la relativa autorizzazione riguardo a questo indispensabile sussidio, al più presto però da [inserire: data e giorno successivo alla promulgazione]. Il giorno dell'entrata in vigore, dovrà essere pubblicato separatamente da parte del Ministero Federale delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.
- (3) Articolo 2 nr. 2 lettera b) doppia lettera bb, entrata in vigore il 1 gennaio 2010.

Le leggi costituzionali del Consiglio Federale sono concesse.

La legge di cui sopra viene qui redatta ed è da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale del Governo Federale.

Berlino, il (.....)

Il Presidente della Repubblica Federale

Il Cancelliere della Repubblica Federale

**Il Ministro dell'Ambiente, Natura e Sicurezza Nucleare
della Repubblica Federale**

Il Ministro delle Finanze della Repubblica Federale

Fondazione

(Motivazione)

A. Generalità

1. Obiettivi e necessità della legge

Quale contributo per raggiungere gli obiettivi politici per l'energia e il clima, il Governo Federale dovrà orientarsi, a partire dall'anno 2015 ad un aumento nell'uso dei biocarburanti, per accrescere la riduzione dell'emissione dei gas serra. Perciò dovranno, nell'ambito dei requisiti per una quota minima di biocarburanti, essere presi in considerazione nella totalità dei combustibili usati nei trasporti, i biocarburanti per la diminuzione dei gas serra, da cui la produzione e l'uso degli stessi.

Per le seguenti ragioni, è sempre crescente l'uso dei biocarburanti, tuttavia sin qui prodotti più lentamente di quanto finora programmato.

- Primo, quando i criteri di sostenibilità sono efficaci, è garantito che la biomassa prodotta, impiegata per i biocarburanti, sia sostenibile
- Per evitare la concorrenza con l'uso di prodotti alimentari e vegetali, verrà guadagnato tempo attraverso lo spostamento di un innalzamento di quote, per ottenere biomassa da altre fonti.
- Per un periodo di tempo transitorio, non è possibile l'aggiunta di 10% di volume di etanolo ai combustibili a ottani, a causa dell'inaffidabilità dei motori dei vecchi veicoli.
- I biocarburanti della seconda generazione hanno chiaramente un miglior bilancio climatico dei biocarburanti della prima generazione, ma non sono ancora disponibili in quantità rilevanti.

La legge è compatibile con la legislazione dell'Unione Europea e tratta le ulteriori applicazioni della Direttiva 2003/30/EG del Parlamento e del Consiglio Europei, dell'8 Maggio 2003 sulla richiesta di un impiego di biocarburanti ed altri combustibili rinnovabili nel settore dei trasporti

(ABI EU nr. L 123 S. 42). Prima dell'accettazione della legge vi è la notifica del disegno di legge secondo la Direttiva 98/34/EG del Parlamento e del Consiglio Europei del 22 Giugno 1998, sulla procedura di informazione nel ramo delle norme e delle prescrizioni tecniche (ABI. EG Nr. L 204 S. 37), ultimamente modificata dalla Direttiva 2006/96/EG del Consiglio Europeo del 20 Novembre 2006 (ABI. EU nr. L 363 S. 81) e una notifica parallela dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), sugli inevitabili ostacoli commerciali. Per l'articolo 2 nr. 2 lettera a), doppia lettera cc, lettera b), doppia lettera aa e articolo 2 nr. 3 vi è una notifica ai sensi dell'articolo 88, comma 3 dei contratti sulla Costituzione, della Comunità Europea, in relazione al Decreto (EG) nr. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sulle norme eccezionali per l'uso dell'articolo 93 dei contratti EG (ABI EG Nr. L. 83 S.1).

Inoltre vi sarà insieme alla legge un necessario cambiamento su cui si baseranno i motivi di autorizzazione per la Legge federale sull'inquinamento, la Legge tributaria sull'Energia, sull'Energia rinnovabile e il Riscaldamento per il rilascio di un Decreto Legge, grazie al quale sarà favorito il riconoscimento dei biocarburanti che rispettino precisi criteri di sostenibilità.

2. Competenze legislative del Governo Federale

I requisiti previsti nel disegno di legge per una quota minima di biocarburante nei quantitativi globali di combustibile che sono messi in circolazione, hanno a che fare in prima linea con la protezione dell'atmosfera da dannosi impatti ambientali, secondo il § 1, comma 1 BImSchG e con ciò la depurazione dell'aria iS, v. articolo 74 comma 1 nr. 11.GG. Alla legislazione dell'economia dopo il giudizio del Tribunale Costituzionale Federale, appartengono tutte le normative che regolano la vita economica e le attività economiche, e più precisamente il comando e la guida della vita economica nel suo insieme. Decisivo per l'attribuzione dei titoli di competenza il "Diritto dell'Economia", fa sì che il regolamento non tocchi solamente le attività economiche, ma anche gli specifici effetti economici che si regolano da soli. La legge contiene disposizioni che regolano la messa in circolazione dei combustibili e con ciò direttamente le attività economiche dell'imprenditore coinvolto. In questo senso la legge guida le attività economiche del distributore di

carburante, colui che nell'ambito delle proprie attività economiche, dovrà mettere in circolazione i combustibili, dovrà quindi solo rispettare i vantaggi intrinseci ai §§ da 37a a 37c o al decreto legge ai sensi del § 37.

La percezione delle competenze legislative sulla concorrenza ai sensi dell'articolo 74 comma 1 nr. 11GG, attraverso il Governo Federale, è a tutela dell'integrità dell'Economia nell'interesse dello Stato nel suo insieme.

(Articolo 72 comma 2 GG). Quando diversi regolamenti di Leggi Regionali portano con sé rilevanti svantaggi, d.h. soprattutto barriere o impedimenti per la circolazione economica nel territorio dello Stato (BVerfGE 106, 762, 146 f). La tutela dell'integrità dell'economia, risiede negli interessi comuni dello Stato, quando si tratta della salvaguardia e della funzionalità dell'area economica della Repubblica Federale. Il rilascio di decreti leggi a tutela dell'integrità dell'Economia è allora di comune interesse statale, quando i regolamenti regionali e l'inerzia dei Länder (regioni) portano con sé rilevanti svantaggi per l'economia comune. (BVerfGE 106, 62 LS 2b) cc)). Tali premesse adempiute, i nuovi regolamenti in BimSchG concernono la messa in circolazione dei carburanti, che sono preponderanti non solo in ogni singola regione Federale, bensì su tutto il territorio federale, spesso anche fuori dei confini nazionali e diffusi sia in Europa che nel resto del mondo. Le competenze legislative dello Stato per le modifiche nella legge tributaria sull'Energia, derivano dall'articolo 105 comma 2.1, Alternative GG: le tasse fiscali sull'energia, così come l'imposta sui consumi, sono tasse aggiuntive ai sensi di questa norma il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato.

Articolo 3 descrive un cambiamento consequenziale nel EE WärmeG all'estensione del diritto di emanare un ordine di sostenibilità. Tale cambiamento sarà coperto dalla competenza legislativa, su cui si poggerà anche il rilascio del EE WärmeG, vale a dire dell'ufficio competente per la legge sulla depurazione dell'aria (articolo 74, comma 1 nr. 24GG, vedere in dettaglio Legge sulla fondazione in BR. Drs. 9/08).

3. Alternative, leggi e snellimento amministrativo

Per il raggiungimento degli obiettivi o.g. non vi sono alternative. Le norme vigenti saranno modificate conformemente al sistema. La spesa per l'esecutivo non cambia.

4. Costi ed effetti sui prezzi

a) Costi per il bilancio pubblico

Bilancio senza spese per l'esecutivo.

Le spese del corpo esecutivo del Territorio, in dipendenza di quanto è stato messo in circolazione (quantità B100) negli anni contabili dal 2009 al 2012, determinano le seguenti ripercussioni:

Corpo legislativo del territorio	Entrate fiscali maggiori / minori in milioni di Euro negli anni di cassa			
	2009	2010	2011	2012
Stato federale	- 193	-62	-22	0
Länder	-	-	-	-
Comuni	-	-	-	-
Totale	- 193	- 62	- 22	0

La spesa per l'esecutivo non aumenta durante le modifiche legislative.

b) Costi per l'economia e lo sviluppo dei prezzi

L'obbligo di ridurre le emissioni di gas serra attraverso un aumento delle quote minime di biocarburanti, in rapporto alle leggi vigenti, condurrà a partire dal 2015 a maggiori costi per l'economia, perché i costi di produzione e di conseguenza anche i prezzi di mercato per i biocarburanti, sono più elevati di quelli dei combustibili fossili. Questo dovrebbe condurre ad un leggero rialzo dei prezzi dei carburanti.

Ultimamente questo dipende dagli ulteriori sviluppi del prezzo dei carburanti fossili. Il livello dell'aumento dei prezzi dipende da calcoli globali delle quote obbligatorie, a partire dalle imprese, i conteggi interni

alle imprese stesse non potranno essere quantificati in anticipo. Conseguenze sul livello generale dei prezzi, particolarmente sul livello dei prezzi al consumo, che verranno stimati per difetto. L'abbassamento delle quote per gli anni dal 2009 al 2014, alla luce delle leggi vigenti, si va in linea di massima verso un alleggerimento per l'economia e conseguentemente anche per il consumatore, per cui anche in questo caso e per le stesse ragioni il livello di sgravio non potrà essere indicato in anticipo.

5. Costi della burocrazia

L'introduzione di un nuovo obbligo di informazione per la redazione di un rapporto ai sensi del § 50 comma 6a frase 1 Energia StG, con dati necessari a una presentazione su richiesta dell'Ufficio Centrale delle Dogane, ha costi stimati per l'economia di un importo di 3.909 euro. L'introduzione di un nuovo obbligo di informazione porta a una dichiarazione delle capacità di produzione e dei quantitativi prodotti di biocarburante e biocombustibile ai sensi del § 50 comma 6a frase 2 Energia StG e ha costi stimati per l'economia di un importo di 3.909 euro.

Il tipo e il contenuto di tali obblighi di informazione potrebbero modificarsi attraverso il decreto legge – integrato per essere emanato – che fissa la valutazione del bilancio dei gas-serra con i biocarburanti, e le norme di eventuali costi burocratici per il rilascio del decreto stesso.

Per le cittadine e i cittadini, così come per l'amministrazione, non verrà introdotto nessun nuovo obbligo di informazione e nessun obbligo già esistente verrà semplificato o abolito.

6. Limitazione

Una limitazione non è possibile, perché a lunga scadenza è previsto e indispensabile un solido e affidabile incremento attraverso cui raggiungere la finalità legale perseguita dal disegno di legge (innalzamento della produzione del biocarburante per la protezione del clima).

7. Equiparazione donne-uomini

In conformità coi regolamenti interni generali dei Ministeri Federali (GGO) vengono prese in considerazione le differenti situazioni di vita di donne e uomini e non si riscontrano evoluzioni negli scopi politici e soluzioni di pari opportunità.

B. Particolari separati. Prescrizioni

Articolo 1

Adeguamento

Al numero 1 indice contenuti.

L'adeguamento effettua le modifiche dell'indice al § 37a BimSchG, l'introduzione di nuovi § 37e e § 37f BimSchG, così come le modifiche delle disposizioni...

In merito al numero 2 – Modifica del § 3

L'adeguamento del rinvio del supplemento è necessario, perché un allegato 2 venga inserito e l'appendice presente nell'Allegato 1 cambi dicitura (norme).

Al numero 3 – Modifica e integrazione del § 37a BimSchG.

Il titolo del paragrafo sarà integrato a causa dell'introduzione del nuovo comma 3a. La modifica della lettera b, doppia lettera aa, era necessaria in quanto successiva alla modifica sotto la lettera e) (nuovo comma 3a).

Il rinvio al § 14 commi da 1 a 3, della Legge tributaria sull'Energia alla lettera b, doppia lettera bb, verrà annullato perché certi casi rappresentativi non hanno nessuna rilevanza nella prassi.

La modifica sotto la lettera b) e doppia lettera cc, è indispensabile perché l'eccezionalità dello stoccaggio dell'olio minerale, tramite l'associazione dell'approvvigionamento del greggio (EBV) venga normata. L'EBV ha conformemente alla legge sull'approvvigionamento del greggio il compito di approvvigionare per 90 giorni produzioni di raffineria, più netto importo nei gruppi di produzione di 1 (benzina), 2 (distillati medi, carburante diesel, olio combustibile EL, e carburante per turbine aeree

JET A1) e 3 (olio combustibile pesante). L'EBV adempie a metà il suo obbligo di scorta con il greggio, l'altra metà con prodotti pronti. In quest'ultimo caso si trova in posizione prevalente nell'ambito dei depositi collettivi per cui si affittano serbatoi non interrati. Ciò vuol dire che la merce EBV verrà stoccata insieme da partner di mercato in un deposito comune. L'EBV è obbligata a specificare sempre all'autorità legale le sue riserve. Per questo la formula dei magazzini collettivi è vantaggiosa per l'EBV perché in questo modo i quantitativi stoccati saranno automaticamente sempre aggiornati.

I seguenti casi sono adesso possibili

- (a) La merce EBV non è mischiata con materiale biogeno, e deve essere messa al sicuro in deposito. Nel caso di carburante diesel, ciò è relativamente senza problemi, poiché il partner (colui che condivide il magazzino comune) può aggiungere al diesel componenti di biogeno (in quanto questa tecnica di stoccaggio è possibile). Nel caso di benzina ad ottani, invece, un'aggiunta di Etanolo sotto ogni profilo del rispetto della specificazione (pressione a vapore!) sarebbe impossibile.
- (b) La merce EBV che sarà immagazzinata originariamente pura, non miscelata con biogeno, sarà per ragioni di immagazzinaggio comune, mischiata fisicamente attraverso una terza persona, nel corso del tempo, con biogeno. Questa terza persona (l'immagazzinatore) se ne attribuirebbe le quote. Se la merce EBV dovesse uscire improvvisamente dal deposito (per esempio una vendita, o una delocalizzazione, a causa di un contratto di immagazzinaggio scaduto), così la merce sarebbe tecnicamente scarica di quote, ma non potrebbe essere mischiata fisicamente dal partner con biocomponenti, poiché la specificazione non sarebbe più rispettata. Laddove il partner vendesse la merce dovrebbe, a causa delle quote mancanti, pagare una penale di un importo prescritto dalla legge. Questo aggrava il partner nei riguardi di EBV ulteriormente.

A questo punto esiste un approccio risolutivo a queste problematiche, sia nel caso di una vendita sia nel caso di un proroga per i quantitativi EBV. Questo per il partner sarebbe un

danno laddove volesse praticare vendite differenziate dalle quote da esonerare.

L'annullamento delle Frasi 3 e 4 nel comma 2 sotto la lettera c) rappresenta una modifica successiva alla modifica sotto la lettera b), doppia lettera bb.

Nella lettera si delinea, tramite una rinuncia all'introduzione di E10, una domanda di adeguamento per le quote annue di biocarburanti fin qui previste, poiché tali quote non sono più raggiungibili con le aggiunte consentite all'estero né attraverso altro biocarburante. Le previste modifiche consentono a partire dal 2010, l'adempimento nel quadro delle aggiunte consentite oltre frontiera, l'utilizzo di E5 e B7, e fino a un 30 per cento di volume CO₂ (hydrotreating), il relativo decreto legge non ancora emanato, sarà autorizzato ai sensi del § 37 solamente nell'anno 2009, e verranno inoltre messe in circolazione solo scarse quantità di biocarburante puro, per soddisfare le quote globali del livello di 5,25 per cento.

L'integrazione del § 46 comma 1 Frase 1 nr. 1 della legge tributaria sull'Energia, attraverso la doppia lettera dd) deve impedire il fatto che i biocarburanti ottani e diesel precedentemente tassati e perciò già pronti per il conteggio delle quote, siano calcolati nei quantitativi globali di biocarburanti. Nella stessa integrazione sarà prevista una tassazione con uno sgravio fiscale, conformemente al § 46 comma 1 Frase nr.1 della legge tributaria sull'Energia, dovrà attraverso una rinnovata tassazione, rialzare ancora i quantitativi globali.

Con la modifica e l'integrazione nella lettera e), dovrà essere raggiunta anche un'ulteriore sostituzione di combustibile per mezzo di biocarburante. La parte di biocarburante che dovrà essere messa in circolazione dai soggetti obbligati, sarà fissata a partire da gennaio 2015, quale Netto contributo a protezione del Clima (Decarbonizzazione) e aumentare gradualmente del 3 per cento nell'anno 2015 e del 7 per cento nel 2020.

La disposizione sul Netto-contributo a protezione del Clima, segue a ruota, poiché il biocarburante che presenta un favorevole bilancio di gas-serra, sarà calcolato più favorevolmente in base agli obblighi adempiuti. Il metodo per definire il bilancio dei gas-serra dai

biocarburanti può adoperarsi come prodotto energetico così come il CO₂ equivalente per ottani e diesel verranno fissati da un decreto legge che si basa su presupposti di autorizzazione del § 37d comma 2 nr. 1 sino a 4, secondo cui sino alla fine del 2014, importanti quote energetiche verranno riscattate mediante l'obbligo di riduzione di gas-serra. Giacché particolarmente per lo sviluppo del biocarburante della seconda generazione, sino al 2020 è prevedibile solo una stima molto ipotetica e potrebbe essere conveniente portare differenti opzioni di impiego.

La modifica sotto la lettera f) doppia lettera aa), prevede che il biometano sotto precise condizioni possa essere calcolato sulle quote di biocarburante, quote per carburante a ottani così come quelle globali. Il biometano può essere calcolato sia in aggiunta al metano naturale, sia come carburante puro, sia sul carburante a ottani e sulle quote globali.

Fra l'altro verrà limitato, con il regolamento di emissioni di metano nell'atmosfera, con la preparazione di metano di qualità e con la fermentazione di gas in deposito e con questo dovrà essere assicurato un chiaro positivo bilancio sul clima. Il controllo di questa norma verrà regolato attraverso un decreto legge ai sensi del § 37d.

Alla modifica sotto la lettera f) doppia lettera bb) seguirà l'introduzione del nuovo comma 3a.

La modifica sotto la lettera f) doppia lettera cc) era necessaria per ragioni sistematiche. Poiché gli speciali ed apprezzati incrementi di biocarburante ai sensi del § 50 comma 5 nr. 1 e 2 della legge tributaria sull'Energia, anche quando sono suscettibili di sgravi fiscali, saranno calcolati sulla base dell'adempimento degli obblighi come dal § 37a comma 1, frasi 1 e 2 e in connessione col § 37a commi 3 e 3a, non è presupposto che per il trasferimento dei quantitativi di biocarburante non sia richiesto uno sgravio fiscale.

In merito al numero 4 – Modifica del § 37b BImSchG

La modifica sotto la lettera a) segue l'introduzione di una nuova Frase 7 in merito al biometano.

Il rinvio sulla norma DIN EN 15376 per il bioetanolo verrà aggiornato e sarà inoltre il requisito per mostrare che una quota di alcool di almeno 99 per cento di volume sarà cancellata, poiché questa modifica è già contenuta nella norma DIN EN 15376.

Le modifiche sotto la lettera c) ed e) prevedono che il biometano sotto precise condizioni valga come biocarburante, con questo dovrà essere assicurato un positivo bilancio sul clima. Fra l'altro il regolamento verrà limitato dalla perdita di metano: nella fermentazione nel deposito, così come dalla preparazione del metano di qualità. Il controllo di questa norma verrà regolato attraverso un decreto legge secondo il § 37d.

La modifica sotto la lettera d) segue l'introduzione di una nuova frase 7 in merito al biometano. Fra l'altro verrà limitata con il regolamento dell'emissione di metano nell'atmosfera, dalla preparazione del metano di qualità, così come attraverso la fermentazione nel deposito. Con ciò dovrà essere assicurato un chiaro e positivo bilancio del clima. Il controllo di questa norma sarà regolato attraverso un decreto legge secondo il § 37d.

Più in là attraverso la modifica sotto la lettera f), il biocarburante, che è prodotto sulla base di oli di palma e di soia, verrà calcolato per assicurare la sostenibilità sulle quote di biocarburante, i criteri di sostenibilità sono regolati da efficacia giuridica e sono entrati in vigore. Il Gabinetto Federale si è incaricato il 5 dicembre 2007, con il progetto di un decreto a proposito dei requisiti di una produzione sostenibile di biomassa, da usare come biocarburante (decreto sulla sostenibilità della biomassa – Bio Nach V). Il progetto del decreto verrà notificato dall'Unione Europea.

LETTERA g

serve alle linee guida.

In merito al n. 5. Modifica § 37c BImSchG

In merito a lettere a) e b)

L'aggiunta al §37c comma 2 sanziona gli inadempimenti agli obblighi che a partire dal 2015 sono applicabili, per ridurre le emissioni di gas-serra. Queste sanzioni scaturiscono dal sistema secondo cui pagamenti di 19 euro per Gigajoule avvengono in riconoscimento degli avanzamenti tecnici che consentiranno un incremento della riduzione dei gas-serra per unità di energia. Il fattore di conversione è la riduzione media di gas-serra per ogni unità di energia, introdotta negli anni precedenti in

Germania nei regolamenti che soddisfanno gli obblighi del §37c comma 3, per mezzo dell'introduzione di biocarburanti.

Con ciò è assicurato che le sanzioni siano stabilite ad uno stesso livello per ogni esigenza, ulteriormente, a causa dell'adattamento dei §§ 37a – a 37c, gli adeguamenti sono richiesti nelle linee guida.

In merito al n. 6 - modifiche al paragrafo 37d BImSchG

In merito a lettera a)

Nella doppia lettera aa) viene aggiunta l'autorizzazione per calcolare le quote di olii biogenetici per i criteri di sostenibilità, così come la definizione della possibilità di valutare il metano da fonti biologiche.

Grazie all'aggiunta al § 37b è stato necessario un adattamento alle linee guida registrate alla doppia lettera bb).

Le basi di un'autorizzazione del § 37d comma 2 n. 3 prevedono che per i calcoli di produzione di un biocarburante riferiti al § 37a comma 1 frasi 1 e 2, in connessione col §37a comma 3 per stabilire ulteriori condizioni al regolamento, secondo il testo precedente, i tre criteri per specificare i minimi requisiti durante la creazione della biomassa, attraverso la coltura dei campi arabili, o seguendo le minime aspettative per la protezione degli habitat naturali, e indicare il potenziale di riduzione di emissioni di CO₂, forniscono uno strumento alternativo di qualificazione al biocarburante.

Gli adattamenti delle basi di autorizzazione stabilite nella doppia lettera cc) rendono chiari i requisiti minimi per soddisfare gli obiettivi ambientali e climatici, e tali requisiti minimi devono essere sempre disponibili.

Ulteriormente la spiegazione delle parole "riduzione di potenziale di gas-serra" sostituite con il termine "riduzione dei gas-serra" è complementare ai diritti sino a qui compatibili con i criteri sociali del WTO (organizzazione mondiale del commercio) che devono essere rispettati.

A causa dei cambiamenti dei §§ 37a sino a §37c sono richiesti adattamenti alle linee guida nella doppia lettera dd).

In merito a lettera b)

Grazie ai criteri di autorizzazione è chiaro che il Ministero Federale delle Finanze in mutuo accordo con il Ministero dell'Ambiente, della Protezione della Natura e Sicurezza Nucleare abbiano vinto l'opzione per precludere la creazione di una quota di obbligazioni a seguito dell'introduzione di benzine e carburanti diesel.

L'introduzione di quantitativi più piccoli di tali carburanti, e il controllo dell'adempimento delle quote, comporteranno un significativo carico amministrativo.

In merito a n. 7

Regolamento delle tariffe, spese e obblighi del Governo Federale.

Un nuovo § 37e è introdotto per la creazione di un Regolamento per le tariffe e le spese.

Il comma 1 stabilisce il quadro per i servizi civili e applica il principio del recupero dei costi. Tale servizio civile comporta per esempio la risposta alle esigenze del reparto coinvolto, e il riconoscimento da parte degli organismi indipendenti di controllo.

Il comma 2 regola le autorizzazioni del Regolatore, questo rende capace il Regolatore a stabilire regole per definire quote fisse, a seconda del tempo impiegato per un atto di ufficio o per il quadro di un specifica tariffa. Le tariffe basate sul tempo impiegato, sono applicabili soprattutto in risposta alle domande e i preliminari richiesti, allocati nei siti indipendenti di monitoring (Organizzazioni di supervisione e controllo). Siccome questi atti ufficiali comprendono l'utilizzo di porzioni di tempo quantificabili, le tariffe verranno basate sulla lunghezza dei tempi usati.

La frase 2 autorizza il Regolatore ad adattare le spese che divergono dal § 10 della legge sui costi amministrativi. Ciò rende possibile la valutazione di una tassa fissa per ogni atto d'ufficio individuale.

Nel comma 1 del nuovo § 37 il numero 3 prevede una disposizione per la proposta di un'ottava legge per cambiare le leggi federali sulle emissioni (BR-documenti stampati 7/08. DECISIONI).

In merito ai numeri 8 e 9. Regolamento sulla produzione del metano da fonti biologiche.

Per regolare la produzione di metano da fonti biologiche basate su requisiti del § 37a viene aggiunta una nuova appendice, nella quale vengono definiti molteplici requisiti. La conformità a tali requisiti deve essere assolutamente dimostrata per assicurare un impatto climatico positivo quale risultato dell'uso del metano proveniente da fonti biologiche. Con particolare riguardo ai serbatoi a chiusura ermetica per la fermentazione dei gas, è inteso che tutti i containers necessari alla produzione di metano da fonti biologiche o i siti di fermentazione, richiedano assolutamente tali chiusure ermetiche.

Attraverso l'introduzione dell'appendice 2 è necessario un cambiamento del titolo dell'appendice 1. (vgl. Nr. 8)

In merito all'articolo 2.

In merito al n. 1 – adeguamento dell'indice.

L'adeguamento segue l'introduzione dei nuovi §§ 66a della legge tributaria sull'energia.

In merito a lettera a)

A causa dei cambiamenti nella lettera a), la tassazione del metano proveniente da fonti biologiche è collegata a condizioni analoghe ai cambiamenti della legge federale sull'emissione dei gas-serra (vedi art. 1 nn. 3, 4 e 10). Il biometano viene tassato di più e oltre il gas naturale, come richiesto dal § 37 dalla legge federale per l'emissione dei gas-serra.

Attraverso la modifica della doppia lettera cc), i biocarburanti prodotti da olio di palma o soja, riceveranno uno sgravio fiscale solo quando la loro sostenibilità sarà garantita. Tale sgravio fiscale potrà essere applicato solo quando i criteri di sostenibilità saranno stati stabiliti con fermi vincoli legali, e le provviste siano già in atto. Il Gabinetto Federale ha già indirizzato una proposta per i requisiti per una produzione di biomassa sostenibile e di biocarburanti. (Regolamento di biomassa sostenibile BioNachV). La proposta per il Regolamento è stata registrata

dall'Unione Europea. Una decisione del Gabinetto sarà possibile solo dopo un obbligatorio periodo di pausa.

Per prevenire distorsioni di competitività, lo sgravio fiscale non verrà accordato se altri aiuti statali pubblici sia nazionali che internazionali fossero già stati erogati.

Questa esclusione non viene applicata nel caso in cui l'energia sia stata prodotta da imprenditori o gruppi di imprenditori impegnati prima del 25 settembre 2008, altrimenti l'inaccettabilità dello sgravio per questi prodotti energetici condurrebbe a eccessivi fardelli contrattuali per le imprese.

In merito alla lettera b)

In merito alla doppia lettera aa)

Lo sgravio fiscale per il biodiesel è stato esteso, aumentando del 3 per cento a litro la quota di sgravio fiscale riguardo al precedente regolamento.

In merito alla doppia lettera bb)

A causa dell'introduzione della frase 4 è previsto che la tassazione del biocarburante secondo il § 2 comma 1 n. 4, ingiustamente beneficia quei carburanti relativi agli acidi grassi metilesteri competitivi.

In merito a lettera c)

Il rinvio della norma DIN EN 15376 per il bioetanolo è stato aggiornato con la lettera b). In aggiunta il requisito per un contenuto di acool del 99 per cento di volume è stato eliminato poichè tale requisito era già codificato nella norma DIN EN 15376.

In merito alle lettera d)

Stando ai precedenti regolamenti, un prodotto energetico con un contenuto dal 70 al 90 per cento di bioetanolo (cosiddetto "E85") è riconosciuto come particolarmente meritevole di sostegno, grazie proprio a tale contenuto.

Il bioetanolo contenuto rimane valido per uno sgravio fiscale secondo il § 50 comma 1 n. 2. Una miscela di bioetanolo con un contenuto di bioetanolo con più del 90 per cento, sempre secondo il § 50 comma 1 n. 2, non è valida per uno sgravio fiscale, poichè questa percentuale non rappresenta un biocarburante sufficientemente meritevole di sostegno. Comunque lo svantaggio di tale carburante con un più elevato contenuto, generato biologicamente, rispetto ad un altro carburante con un più basso contenuto non è giustificato. L'aggiunta nel § 5 frase 3 prevede che non solo l'"E85" possa ricevere lo sgravio fiscale, ma anche gli altri carburanti con un contenuto più elevato del 90%.

In merito alla lettera e)

Per stabilire un concetto di compensazione eccessiva, sono richiesti dati di mercato e costi di fabbricazione. Sino ad ora però, non vi è stata una richiesta legale alle corporazioni, di svelare i loro calcoli di costi. Per queste ragioni le agenzie responsabili della redazione dei rapporti sui biocarburanti, devono poter contare sulle informazioni fornite dal fabbricante stesso, senza essere capaci di verificarne i dati. Grazie all'aggiunta di un nuovo comma 6a, è stata stabilita un diritto per verificare tali dati, autorizzando ispezioni doganali. Inoltre è stato stabilito anche un obbligo di rapporto ai fabbricanti di biocarburanti o biocombustibili con una capacità superiore alle 1000 tonnellate annuali di produzione, e con una stima affidabile di distribuzione onde evitare ulteriori carichi burocratici.

I petrolicifici che producono biocarburante per i distributori non sono soggetti a tali obblighi, perchè la consegna di petroli ai fabbricanti non è considerata vendita.

Le compagnie di produzione con una capacità inferiore alle 1000 tonnellate, possono essere esonerate da tali obblighi di rapporto perchè la loro contribuzione alla produzione totale in Germania rappresenta meno dell'1%. Anche perchè tale obbligo sarebbe nuovo secondo il § 50 comma 2 frase 2 (vedere giustificazione alla relativa lettera d)).

In merito a n. 3 Modifiche §57 comma 5 n. 2 lettera a) della Legge Tributaria sull'Energia-

La modifica è richiesta quale conseguenza dell'estensione dello sgravio fiscale al § 50 comma 3 frase 3 n. 1.

In merito al n. 4 - Modifiche del § 66 comma 1 n. 11a) Legge Tributaria sull'Energia -

La definizione dei biocarburanti nel § 37d della legge Federale sulle Emissioni e nel § 50 comma 4 della Legge Tributaria sull'Energia, sono identiche per la stretta relazione fra le due leggi.

Le due direttive corrispondenti nel § 66 comma 1 n. 11a e nel §37 d comma 2 n. 3 però contengono differenti regole a proposito delle autorizzazioni sui regolamenti statuali. Secondo i precedenti Statuti relativi alle autorizzazioni basate sul § 66 comma 1 n. 11 a lettera a) può essere emessa una legge esecutiva. Ciò richiede che al momento dell'emanazione della legge, nessun biocarburante confacente agli standards sia disponibile. Il § 37d comma 2 n. 3 della legge Federale sulle Emissioni comunque non cambia le condizioni di tale legge, dovuta alla mancanza di un vero e proprio parametro di riferimento nella definizione di biocarburante. Poichè ultimamente il biocarburante può ancora essere contabilizzato rispetto all'adempimento degli obblighi di quote.

Per assicurare che le caratteristiche del biocarburante secondo il § 50 siano equivalenti alle caratteristiche del biocarburante secondo i §§ 37a ff.

Secondo la legge federale sulle Emissioni, i motivi di autorizzazione nel § 66 comma 1 n.11a dovranno essere armonizzati con i motivi di autorizzazione del § 37 d comma 2 n.3 di tale legge.

Le conseguenze di un non rispetto dei requisiti dell'autorizzazione non porterebbero ad una mancanza di biocarburante, ma piuttosto alla mancanza di un meccanismo di sgravio secondo il § 50.

I tre requisiti indispensabili, sottolineati nel regolamento per una produzione sostenibile di biomassa sono: il primo attraverso coltivazioni sostenibili. Il secondo la protezione degli habitat naturali. Terzo la dimostrazione di una potenziale riduzione di produzione di CO₂.

Il prodotto di questi tre criteri può essere considerato biocarburante sostenibile.

Modi alternativi per adempiere a tali criteri non sono praticabili. I cambiamenti nelle leggi di autorizzazione chiariscono che il requisito minimo per gli obiettivi di protezione per il clima e la natura devono essere complementari.

Per ulteriori chiarificazioni le parole "potenziale riduzione di CO2" vengono sostituite da "riduzione di gas-serra" e l'autorizzazione è modificata per diventare compatibile con i criteri sociali del WTO.

In merito al n. 5 – Regolamenti delle tariffe e degli esborsi.

In merito alla creazione di un regolamento di tariffe ed esborsi verrà introdotto un nuovo § 66.

Il comma 1 definisce il quadro dei servizi ufficiali per l'elaborazione di tariffe, e serve ai principi di copertura dei costi - neutrali. Un servizio pubblico include per esempio una risposta alle inchieste per le agenzie di controllo e sorveglianza e di siti di controllo attraverso tali agenzie.

Il comma 2 norma le autorità regolatrici. Il Regolatore ha perciò il potere di creare regole attraverso cui le tariffe vengono stabilite a una quota fissa. Il Regolatore può far ciò dopo aver calcolato il livello di sforzo, in accordo con le strutture di tariffe pubbliche.

Le tariffe calcolate sulla base del tempo impiegato, sono particolarmente appropriate per le risposte alle indagini e ispezioni sui siti, da parte di altri siti di controllo (controllo sul Controllore) perchè queste attività hanno chiaramente impegni di tempo da parte degli organi ufficiali.

Comma 2

Autorizza il Regolatore a normalizzare esborsi che deviano dal § 10 della legge sui costi amministrativi. Questo consente di stabilire le cifre attribuibili agli atti di ufficio.

In merito all'articolo 3

L'autorizzazione per le regole relative ai requisiti di sostenibilità della legge sulle Energie rinnovabili e il Riscaldamento verrà adeguata alle autorizzazioni relative alla legge Federale sulle Emissioni così come alla legge Tributaria sulle Emissioni.

In merito all'articolo 4

Questa norma regola l'entrata in vigore delle leggi.